

R.G. 60636/19



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Amina Simonetti	Presidente rel
Dott. Guido Vannicelli	Giudice
Dott. Daniela Marconi	Giudice

all'esito della camera di consiglio del giorno 23/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. 60636/19 tra le seguenti parti:

LUCIA ELENA REGGIANI, nata a Milano il 21/09/1998, C.F. RGG LLN 98P61 F205O, residente in C/Comandante Zorita 46 esc. dcha 6° Centro Madrid 28020 (Spagna), **DIEGO REGGIANI**, nato a Milano, il 05/04/2001, C.F. RGG DGI 01D05 F205W, residente in C/Comandante Zorita 46 esc. dcha 6° Centro Madrid 28020 (Spagna), rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO MARCHESI (C.F. MRC NTN71L25 F205K – PEC antonio.marchesi@milano.pecavvocati.it), nonché **GIULIANA REGGIANI** nata a Monza il 26/03/1961, C.F. RGG GLN 61C66 F704V, e residente in Strada Selva Smeralda (Cella) n. 7, Terenzo (PR), quest'ultima rappresentata e difesa, oltre che dall'Avv. Marchesi, anche dall'Avv. FRANCESCO PASSINI (C.F. PSSFNC73E12F205O – PEC francesco.passini@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marchesi in Milano, Piazza Diaz n. 6, fax n. 02 86461088, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

ATTORI

Contro

GORE SRL (C.F./P.IVA 07367050965), con sede legale in Sovico (MB), Viale Monza n. 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Danilo Reggiani, rappresentata e difesa - in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta - dall'avv. Marco Bellora del Foro di Milano (C.F.



BLLMRC69T25F205J; marco.bellora@milano.pecavvocati.it; telefax 02.45397882) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Corso Italia n. 13

CONVENUTA

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI LUCIA ELENA REGGIANI, DIEGO REGGIANI E GIULIANA REGGIANI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnis contrariis rejectis:

In via principale:

- per le motivazioni tutte esposte nell'atto di citazione e nei successivi atti, dichiarare la nullità, o in subordine pronunciare l'annullamento, della delibera assunta dall'assemblea ordinaria della Gore S.r.l. in data 26/07/2019, come in atti, con ogni conseguente declaratoria a carico della società convenuta, ed onerando gli amministratori della Gore S.r.l. ad assumere i provvedimenti previsti dalla legge;

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI GORE S.R.L.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea inerente l'asserita violazione del disposto dell'art. 2429, III comma, c.c., atteso il difetto di competenza del Tribunale di Milano relativamente a tale azione, per essere la controversia da devolversi alla cognizione del collegio arbitrale di cui all'art. 23 dello statuto sociale di Gore S.r.l.;

IN VIA PRELIMINARE:

2. accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in atti, la carenza di interesse ad agire di parte attrice, signori Lucia Elena Reggiani, Giuliana Reggiani e Diego Reggiani con riferimento a tutte le censure mosse al bilancio chiuso al 31.12.2018 e già oggetto dell'impugnazione della delibera assembleare che ha approvato il bilancio chiuso al 31.12.2016 ed, altresì, il bilancio 31.12.2017 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per difetto dell'interesse ad agire;

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

3. rigettare, integralmente e con ogni miglior formula, le domande tutte formulate da parte attrice, signori Lucia Elena Reggiani, Diego Reggiani e Giuliana Reggiani, in quanto inammissibili e/o infondate - sia in fatto, sia in diritto - per tutti i motivi indicati in atti;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.

Rosaura Elena Arbide Raposo, Lucia Elena Reggiani, Giuliana Reggiani, Diego Reggiani Arbide (di seguito Reggiani) – in qualità di soci di minoranza della convenuta – con atto di citazione notificato in data 25.11.2019 hanno convenuto in giudizio Gore S.r.l. per la prima udienza del 04.02.2020 al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare adottata in data 26.07.19 di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018.

Gli attori hanno lamentato in particolare la violazione

- dell'art. 2429, comma 3 c.c. per il mancato deposito della copia del bilancio nella sede della società durante i quindici giorni precedenti l'assemblea;
- dell'art. art. 2423, co. 2 c.c. per contrarietà del bilancio approvato ai principi di chiarezza e di fedele rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società stante l'omessa informazione dell'ingente esposizione debitoria gravante sulla società dalla pronuncia di condanna contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale;
- dell'art. 2423 bis, co. 1, n.4 c.c. per violazione del precetto di prudenza nell'elaborazione del bilancio, che impone di tenere conto dei rischi gravanti sulla società dell'esecuzione del lodo¹.

La convenuta, costituendosi in data 20.05.2020² ha evidenziato

- il difetto di competenza del Tribunale di Milano, in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 23³ dello statuto di Gore S.r.l.
- la carenza di interesse ad agire delle attrici in relazione alle censure dedotte con riferimento al bilancio 2018 in quanto trattasi dei medesimi motivi di impugnazione del bilancio 2017⁴. In altri termini, poiché in caso di sentenza di annullamento della delibera di approvazione del bilancio precedente gli amministratori avrebbero avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 2377,

¹ 6.367.014,00 €

² La prima udienza era stata fissata con atto di citazione al 04.02.2020 e poi rinviata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 168, comma 5 c.p.c. al 09.06.2020

³ *“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. I tre arbitri decideranno in via irrituale, secondo equità. Alla nomina provvederà il presidente della Camera Arbitrale”*

⁴ Impugnativa definita con sentenza 11 novembre 2021



comma 7, di modificare non solo il bilancio di quell'anno, ma anche quello degli anni intermedi o successivi, gli attori non avrebbero avuto alcun vantaggio dall'annullamento delle successive delibere, poiché gli amministratori sarebbero stati tenuti in ogni caso a modificare anche i bilanci successivi.

Ella inoltre ha riferito che in base all'Accordo transattivo stipulato in data 26/27 luglio 2017 tra le parti del procedimento arbitrale gli odierni attori si erano impegnati a cedere le partecipazioni di loro titolarità del capitale sociale di Reggiani S.p.A. e Gore a Danilo Reggiani e a rinunciare agli effetti del Lodo.

Per i suddetti motivi Gore S.r.l. ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

Assegnati alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare corso ad indagini istruttorie, il GI in data 22.03.2022 ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

Sull'eccezione di compromesso

La difesa della convenuta in relazione al primo motivo di impugnazione relativo al mancato rispetto dei termini ex art. 2429, co. 3, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in virtù della clausola di arbitrato prevista dall'art. 23 dello Statuto.

L'eccezione di arbitrato va rigettata per l'assorbente considerazione che, congiuntamente al primo motivo di impugnazione della delibera del 26.07.2019 per vizi procedurali, gli attori hanno introdotto motivi di impugnazione relativi alla validità del documento contabile bilancio 2018 approvato.

Ammettendo che il motivo di impugnazione relativo al mancato deposito del progetto di bilancio abbia natura meramente formale o procedimentale e, in quanto tale, sia rimettibile alla cognizione dell'arbitro, l'introduzione in causa di altri motivi di impugnazione della medesima delibera (i.e., violazione del principio di chiarezza e fedele rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società nella redazione del bilancio e violazione del precetto di prudenza nell'elaborazione del bilancio) aventi ad oggetto diritti indisponibili e la necessità di una trattazione congiunta ex art 2378 c.c. non possono che radicare per tutti i motivi di impugnazione della medesima delibera del 26.7.2019 la competenza presso il questo Tribunale.

Infatti è consolidato l'orientamento della Corte di legittimità per il quale *“Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine*



di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.” (Cass. 20674/2016 e Cass 14465/2019).

L'eccezione sarebbe infondata anche qualora si volesse sostenere, come allegato dalla difesa della società, che il principio richiamato non è applicabile quando il motivo di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è di tipo procedimentale e non attiene al merito del documento contabile e al rispetto dei principi di cui all'art 2423 e segg c.c..

Infatti l'art 2378 comma 5 c.c., norma speciale anche rispetto all'art 819 ter c.p.c.⁵, stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.

Consegue nel caso in esame per le ragioni di connessione stabilite inderogabilmente dall'art 2378 comma 5 c.c., poiché la delibera 26.7.2019 di approvazione del bilancio è qui impugnata e per vizi di procedura e per questioni non demandabili agli arbitri quale il difetto dei requisiti di verità e chiarezza del documento contabile, la trattazione congiunta dinanzi all'AG di tutti i motivi di impugnazione.

L'eccezione va pertanto rigettata.

Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa della convenuta

La convenuta ha allegato, a sostegno della sua eccezione di carenza di interesse ad agire dei soci attori, la circostanza che questi hanno già provveduto ad impugnare la delibera di approvazione dei precedenti bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2017 e al 31.12.2016 per i medesimi vizi allegati a sostegno della presente impugnazione e ha sostenuto che i soci non hanno alcuna necessità di impugnare giudizialmente anche la delibera del 26.07.2019 di approvazione del bilancio 2018 in quanto potranno conseguire ex lege il risultato utile della modifica del Bilancio 2018 e di tutti i bilanci intermedi qualora dovessero essere accolte in via definitiva le impugnazioni aventi ad oggetto le delibere di approvazione dei bilanci 2016 e 2017.

La difesa della convenuta ha fondato in diritto il suo ragionamento sul principio di continuità dei bilanci ricavabile dall'art 2434 bis c.c. per il quale *“ogni bilancio segue il precedente e precede il successivo in un rapporto di stretta interdipendenza e ciò anche nel caso in cui il bilancio dell'esercizio precedente sia stato oggetto di impugnativa in sede contenziosa; con il passaggio in giudicato della relativa sentenza sorge - in caso di accoglimento - in capo agli amministratori il dovere di apportare al bilancio contestato le variazioni imposte dall'esito del giudizio e, quindi, di modificare*

⁵ *“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*



conseguenzialmente i dati di partenza dei bilanci successivi ed i bilanci medesimi sui quali l'irregolarità si è riflessa/è stata riproposta", osservando che l'obbligazione di adeguamento in capo agli amministratori trova esplicito riconoscimento nell'art 2377 comma 7 c.c.-

Quindi, secondo la convenuta, l'adozione dei predetti provvedimenti costituente oggetto di un preciso obbligo normativo posto a carico degli amministratori è idonea a soddisfare, in modo pieno ed esaustivo, gli interessi, anche di tipo informativo, della parte che invoca il medesimo vizio nei bilanci successivi a quello per primo impugnato, assorbendo tale sistema, fondato sulla lettura congiunta degli artt. 2434 bis comma 3 e art 2377 comma 7 c.c., ogni residuo spazio all'interesse concreto e attuale all'impugnazione delle delibere successive alla prima.

La difesa degli attori ha contrastato l'eccezione di carenza di interesse ad agire osservando che dal medesimo art 2434 bis c.c. *"si evince chiaramente, in merito all'esperibilità delle azioni di annullamento delle delibere ex artt. 2377 e 2379 c.c., che le stesse non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo."*

Il Tribunale, considerate le contrapposte prospettazioni, non condivide la tesi della difesa della convenuta e ritiene che l'eccezione di carenza di interesse giuridico attuale all'azione di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2018 sia infondata e vada disattesa permanendo l'interesse dei soci ad impugnare, per i medesimi vizi, tutte le delibere di approvazione dei bilanci successive a quella per prima impugnata e ciò pur considerando l'esistenza nel sistema dell'obbligo degli amministratori ex artt. 2434 bis co 3 c.c. e 2377 co 7 c.c. di rivedere, in conformità al decisum definitivo sull'impugnazione del primo bilancio, non solo il bilancio dell'esercizio in corso, ma anche i bilanci intermedi.

Infatti, il socio legittimato ad impugnare il bilancio è portatore di un diritto verso la società a ricevere con il documento contabile informazioni veritiere e corrette e questo diritto è tutelato con la facoltà del socio, attribuita a determinate condizioni, di insorgere contro le delibere che ritiene illegittime; si tratta di una tutela endosocietaria reale affatto diversa da quella che il socio stesso può indirettamente conseguire in forza dell'intervento dell'organo amministrativo tenuto ad adeguarsi all'esito della Prima Impugnazione.

Va considerato che il giudizio di impugnazione, se si conclude in senso positivo per il socio impugnante, comporta la caducazione endosocietaria della delibera invalida con efficacia verso tutti i soci ex art 2377 co 7 c.c. La certezza di questo risultato non è offerta al socio dall'obbligazione dell'amministratore di rettificare i bilanci successivi a quello approvato con la delibera annullata.

In ogni caso, anche volendo prescindere dalle argomentazioni sopra riportate, dal momento della notifica dell'atto di citazione alla data odierna le due cause pendenti di fronte al Tribunale di Milano



sono state decise⁶, entrambe con rigetto della domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilanci.

Sull'annullamento della delibera di approvazione di bilancio chiuso al 31.12.2018 per violazione di quanto prescrive l'art 2429 co 3 c.c.

L'art. 2429, comma 3, applicabile alle S.r.l. qual è la Gore in forza del rinvio dell'art. 2478 bis c.c., stabilisce che *“il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”*.

Costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui *“l'obbligo di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea per la sua approvazione ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., è un obbligo – distinto da quello di convocazione dell'assemblea – previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua riproduzione nello statuto. La società – nei limiti del proprio apprezzabile 'sacrificio organizzativo' - deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare. Tale diritto può essere compreso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano con l'approvazione di una specifica norma statutaria”* (così Tribunale di Milano, sentenza 31 marzo 2021).

Si tratta, evidentemente, di un adempimento necessario affinché i soci possano assumere una decisione consapevole in sede di assemblea sul progetto di bilancio predisposto dagli amministratori.

Nel caso in esame i soci qui impugnanti Lucia Elena Reggiani, Giuliana Reggiani e Diego Reggiani Arbide non hanno partecipato alla assemblea; la circostanza è pacifica in causa nonostante l'ambiguità del verbale della assemblea dove si legge in apertura *“che il capitale è interamente rappresentato”*, ma poi di seguito si dichiara che sono presenti solo *“Danilo Reggiani e Dott.ssa Rosaria Reggiani”* e che *“Nel complesso sono presenti soci rappresentanti in proprio nominali € 660.960,00 pari al 64.8% del capitale sociale di € 1.020.000,00”*; il resoconto della votazione del seguente contenuto *“l'Assemblea alla unanimità dei presenti pari al 64.8% del capitale sociale di € 1.020.000,00 delibera di approvare il bilancio di esercizio...”* consente di superare i dubbi e porta a ritenere che alla assemblea hanno partecipato i soli soci Danilo e Rosaria Reggiani.

⁶ Cfr. sentenze 8387/2021 e 9853/2021, Tribunale di Milano



I soci attori hanno dedotto che gli amministratori non hanno depositato il progetto di bilancio presso la sede sociale nel rispetto del termine di cui all'art 2429 co 23 c.c.. L'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione spetta alla società.

Assume la convenuta che si tratta di diritto disponibile dei soci, nel caso di specie rinunciato dai soci attori.

In fatto risulta (doc. 12, attori e 11 conv), ed è pacifico tra le parti, che la documentazione relativa al bilancio è stata inviata dai legali di Gore srl al legale dei soci attori in data 25 luglio, cioè il giorno prima della celebrazione dell'assemblea.

La società, che ne aveva l'onere, non ha allegato nè dimostrato che prima di questa data la documentazione era stata effettivamente depositata presso la sede sociale; ha invece sostenuto, con ciò implicitamente ammettendo che non vi era stato un precedente deposito presso la sede sociale, che dallo scambio di corrispondenza tra i legali prima della data dell'assemblea si evincerebbe la volontà dei soci Reggiani impugnanti di rinunciare alla consultazione del progetto di bilancio avendo scelto di non presentarsi in assemblea, stante il contenzioso già in essere avente ad oggetto l'impugnazione dei precedenti bilanci.

Come rilevato dalla difesa degli attori *“In alcuna delle comunicazioni citate da controparte, infatti, vi è alcun implicito o esplicito riferimento ad una rinuncia ad alcun termine. Semplicemente gli odierni attori, tramite i propri legali, si sono limitati a chiedere la documentazione di bilancio come loro diritto. La scelta di non partecipare all'assemblea, poi, non può essere in alcun modo interpretata come rinuncia tacita alle contestazioni relative ai termini di deposito del bilancio”*

Ebbene, la volontà dei soci Lucia Elena, Diego e Giuliana Reggiani di rinunciare al termine di cui all'art. 2429 c.c. non può essere desunta dalla corrispondenza che è intercorsa tra i loro legali e quelli della società, né dalla comunicazione che prefigurava l'assenza dei soci in assemblea⁷.

La presunzione di rinuncia non è consentita in quanto gli elementi che dovrebbero condurre a questa presunzione non sono stringenti e concludenti, considerando che

- la corrispondenza non è intercorsa tra i soci, ma tra i legali delle parti e
- l'ultima comunicazione attiene solo alla mancata partecipazione all'assemblea del 26.07.19, circostanza che non implica affatto rinuncia alla consultazione del progetto di bilancio (nonostante la convocazione dell'approvazione del bilancio si inserisca in una situazione di conflittualità tra i soci e fosse già pendente l'impugnazione del precedente bilancio).

⁷ Si precisa che nonostante l'ambiguità del verbale dove si dava atto, da una parte, che il capitale sociale era interamente rappresentato, dall'altra che erano presenti soci rappresentanti il 64,8% del capitale sociale (cfr., p. 25 doc. 5 attori), la lettura complessiva del verbale consente di concludere che erano presenti i soli soci Danilo Reggiani e Rosaria Reggiani, mentre erano assenti i soci attori



Ritiene, infatti, il Collegio che la comunicazione della mancata partecipazione all'assemblea non implichi automaticamente il disinteresse al termine per la consultazione del progetto di bilancio e quindi è comunicazione che non può portare a desumere la rinuncia al diritto di consultare il bilancio presso la sede sociale con il termine di legge.

In conclusione, non si può che constatare la palese violazione dell'art. 2429, comma 3 c.c. in difetto di rinuncia da parte dei soci con annullamento della delibera 26.7.2019 di approvazione del bilancio 2018 della società Gore srl.

L'annullamento della delibera assorbe ogni altra considerazione sul merito del contenuto del bilancio.

Il comando giudiziale

Per le ragioni sopra esposte è annullata la delibera di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 assunta dall'assemblea ordinaria di Gore S.r.l. in data 26.07.2019.

Il regime delle spese processuali

Le spese processuali sono poste ex art 91 cpc a carico di Gore S.r.l. e a favore degli attori e sono liquidate secondo il DM 55/2014 e DM 37/2018, considerando il valore indeterminabile della controversia, l'attività difensiva svolta e la natura della controversia di media difficoltà, in euro 11.200,00 per compensi, oltre ad euro 1.036,00 per spese non ripetibili, al rimborso delle spese generali, c.p.a e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così dispone:

I RIGETTA l'eccezione di compromesso

II ANNULLA la delibera 26 luglio 2019 dell'assemblea ordinaria di Gore S.r.l. di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 per violazione dell'art. 2429, comma 3, c.c.


III CONDANNA la convenuta a rifondere le spese processuali a favore degli attori liquidate in euro 11.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 1.036,00, alle spese generali, c.p.a e iva di legge.

Così è deciso, Milano lì 23 giugno 2022

Il Presidente est.

Amina Simonetti





Arbitrato in Italia

